Numero atto 8063 - 2026
Sottoscritto il 16/11/2026
Protocollo Prot-2026-568642

Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di domande di incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati per l'assunzione di lavoratori con disabilità in conformità al Piano Triennale per l'attuazione di interventi a favore delle persone con disabilità approvato con d.G.r. 324/2025 e schema di convenzione con FI.L.S.E. S.p.A. per gestione misura. Impegno di euro 1.372.800,71.
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Unità organizzativa Politiche del lavoro e Centri per l'impiego
Dipartimento Competente	Direzione generale Formazione, istruzione e lavoro
Soggetto Emanante	Cristina ZANNI
Responsabile Procedimento	Andrea CACCIAVILLANI
Soggetto Responsabile	Giovanni DANIELE

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.D punto 9 sub - dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
- Registrazioni contabili

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.;
- la legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità);
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di dati personali) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);
- la legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni);
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

- la legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)
- il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato);
- il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160);
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 4 (Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive);
- il decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 marzo 2022, n. 43 (Adozione delle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità).

VISTI altresì:

- la legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari);
- legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
- la legge regionale. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2015 n.56);
- la legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita);
- la legge regionale 24 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028);
- la legge regionale 31 luglio 2026, n. 11 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028 e variazione);
- il regolamento regionale del 5 aprile 2012, n. 2 e ss.mm.ii. (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.);
- il decreto del dirigente 04 dicembre 2024, n. 8029 (Approvazione Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR FSE+ 2021-2027);
- il decreto del dirigente 05 dicembre 2024, n. 8057 (Approvazione Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal PR FSE+ 2021-2027);

VISTA in particolare la Circolare INPS n. 99 del 13 giugno 2016, che fornisce le istruzioni operative per gli incentivi economici alle aziende che assumono lavoratori con disabilità, in attuazione dell'articolo 13 della legge 68/1999 come modificato dal decreto legislativo 151/2025;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2025, n. 324 (Approvazione del “Piano triennale per l’attuazione di interventi a favore delle persone con disabilità (2025-2027)” finanziato a valere sul Fondo regionale per l’Occupazione delle persone con disabilità (ex art. 14 della Legge 68/99) e sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 13 della l.68/99) per un importo complessivo pari a euro 8.387.182,00);

EVIDENZIATO che il sopra richiamato Piano triennale per l’attuazione di interventi a favore delle persone con disabilità (2025-2027) annovera tra gli interventi previsti l’emanazione di un “Avviso pubblico per la presentazione di domande di incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati per l’assunzione e il mantenimento dell’occupazione di lavoratori con disabilità” al fine di aumentare la qualità e la stabilità dell’occupazione;

CONSIDERATO che, attraverso l’emanando Avviso, Regione Liguria intende coadiuvare il processo di inserimento lavorativo e di stabilizzazione di un congruo numero di persone con disabilità in carico ai servizi di collocamento mirato regionali, con particolare attenzione per quelle più fragili e con maggiori difficoltà occupazionali;

PRESO ATTO che lo strumento dei Bonus assunzionali si è confermato negli anni un valido strumento di politica attiva del lavoro che ha consentito una maggiore occupabilità dei lavoratori disoccupati ex articolo 19 del d.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii;

RITENUTO pertanto NECESSARIO approvare un Avviso pubblico per la presentazione di domande di incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati per l’assunzione di lavoratori con disabilità, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 1);

POSTO che sono destinatarie dell’emanando Avviso le persone iscritte nelle liste di cui all’art. 8 della citata legge 68/99 e in carico presso il collocamento mirato dei Centri per l’Impiego di Regione Liguria, avendo sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato (PSP), che siano prive di rapporti di lavoro in essere, con l’esclusione dei rapporti di lavoro intermittente;

RITENUTO pertanto OPPORTUNO incentivare l’assunzione dei destinatari di cui sopra, da parte di datori di lavoro privati, dettagliati all’articolo 6 dell’emanando Avviso, con contratti di durata pari o superiore a sei mesi;

POSTO che l’articolo 31 del decreto legislativo 150/2015 disciplina i principi generali di fruizione degli incentivi;

EVIDENZIATO che il sopraccitato articolo 31, al comma 1 lettera a), stabilisce che gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;

EVIDENZIATO altresì che, la già citata Circolare INPS 99/2016, deroga ai principi generali di fruizione degli incentivi sopra richiamati affermando che questi non trovano applicazione relativamente alle assunzioni effettuate per assolvere all'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68/99;

POSTO che, relativamente agli incentivi erogati ai sensi dell’emanando Avviso, trovano

applicazioni i restanti principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del decreto legislativo 150/2015;

PRESO ATTO quindi che sono beneficiari dei bonus assunzionali i datori di lavoro privati, che siano imprese in forma individuale o collettiva, i professionisti, le cooperative o i loro consorzi che, a decorrere dalla data del 1° ottobre 2026, assumano lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori con disabilità, che non siano utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68/99;

RITENUTO altresì di favorire con maggiore forza l'assunzione di lavoratori con disabilità in possesso di una percentuale di invalidità pari ad almeno il 67%, ovvero con disabilità psichica o intellettiva, in quanto soggetti particolarmente fragili;

RITENUTO pertanto OPPORTUNO, ai fini della concessione del bonus, prevedere una deroga all'esclusione delle assunzioni effettuate in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della L. 68/1999, ammettendo al beneficio anche tali assunzioni, qualora riguardino persone con una percentuale di invalidità pari o superiore al 67 per cento oppure persone con disabilità psichica o intellettiva;

RITENUTO inoltre di utilizzare le disposizioni di cui alle Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR FSE+ 2021-27 per la gestione dell'Avviso, fattispecie consentita dal decreto del Direttore Generale 8029/2024, al fine di garantire l'uniformità dell'intervento con la programmazione regionale in materia di politiche attive del lavoro;

EVIDENZIATO che, in analogia con gli Avvisi per l'erogazione dei bonus del turismo e del commercio, e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1060/2021, la domanda di riconoscimento del contributo assunzionale deve essere obbligatoriamente presentata a contratto ancora vigente;

TENUTO CONTO che a partire dal 1^ gennaio 2026 è entrato in vigore il Codice degli Incentivi, quale strumento di armonizzazione della disciplina generale per l'erogazione di incentivi alle imprese, avente come obiettivo quello di garantire trasparenza, semplificazione e uniformità delle procedure, definendo chiaramente le forme di agevolazione (come contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e agevolazioni fiscali/contributive) e i criteri di programmazione, coordinamento e revoca;

RITENUTO pertanto NECESSARIO adeguare l'emanando Avviso alle disposizioni del Codice degli Incentivi, in particolare, per ciò che concerne l'introduzione di premialità per l'assunzione realizzate da parte di aziende virtuose, con criteri meglio definiti all'interno dell'allegato 1 al presente decreto;

EVIDENZIATO che il citato Codice degli Incentivi prevede, all'articolo 8 comma 5, di riservare alle micro, piccole e medie imprese una quota minima del 60% della dotazione stanziata, di cui almeno il 25% destinata alle micro o piccole imprese o ai lavoratori autonomi;

RITENUTO pertanto NECESSARIO istituire una riserva per le predette categorie, meglio dettagliata al paragrafo 7 dell'Avviso allegato;

RITENUTO inoltre NECESSARIO individuare, con il presente provvedimento, un soggetto in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per l'attuazione della suddetta misura e incaricato della procedura di concessione ed erogazione dei Bonus assunzionali in argomento;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e in particolare:

- l'articolo 7 comma 1 che introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa prevedendo che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi;
- l'articolo 7 comma 2 che prevede che le stazioni appaltanti possano affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 mediante provvedimento motivato in cui diano conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;
- l'articolo 3 lettera e) dell'allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 che definisce come «affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/ UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;

PRESO ATTO che le Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR Liguria FSE+ 2021-2027 adottate con il già citato decreto dirigenziale n. 8029/2024, prevedono che l'Amministrazione regionale, in qualità di stazione appaltante, debba adottare per ciascun affidamento in favore di una società *in house* un provvedimento motivato in cui si chiariscono i vantaggi per la collettività, le connesse esternalità e la congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;

SOTTOLINEATO che la Regione Liguria con legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 ha costituito la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E S.p.A. quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, che può concorrere all'attuazione in sede regionale delle normative comunitarie e nazionali di sostegno all'economia e svolge, tra le altre, attività finalizzate alla gestione, su incarico conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;

DATO ATTO che:

- la Regione si avvale di FI.L.S.E S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.), nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell'interesse pubblico regionale, secondo il modello *"in house providing*", con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 ottobre 2008, n. 1268 e dalla Convenzione alla stessa allegata, relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali Regione Liguria esercita "il controllo analogo" a quello svolto sui propri servizi sulla FI.L.S.E.;
- in data 31 dicembre 2008 è stata sottoscritta tra Regione Liguria e FI.L.S.E. la convenzione relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali la Regione

esercita su FI.L.S.E. “il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi”;

EVIDENZIATO che il requisito del controllo analogo caratterizza, pertanto, la società in house come una *longa manus* degli Enti soci, ed in quanto tale non viola il principio della concorrenza poiché non si versa in una esternalizzazione del servizio (cd. *Outsourcing*); il controllo analogo si conferma come un controllo da esercitare sia a livello strutturale che a livello dell’attività svolta;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2008, n. 886 (Disposizioni in merito all’art. 192, comma 2, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. recante codice dei contratti pubblici) con la quale si dispone, al fine di tutelare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, che, nelle more dell’espletamento dell’incarico di effettuare un benchmarking dei costi e della qualità dei servizi che Regione Liguria affida alle proprie società in house, le Strutture regionali competenti per materia continuino a dar corso agli affidamenti in house in un’ottica di continuità dell’azione amministrativa a tutela degli interessi generali del territorio;

CONSIDERATO che FI.L.S.E. ha gestito positivamente nove edizioni dell’Avviso per l’erogazione dei bonus assunzionali nel settore turismo, e la singola edizione dell’Avviso per l’erogazione dei bonus assunzionali nei settori del commercio e dell’artigianato, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato a gestire la complessa procedura di concessione, erogazione dei Bonus, rendicontazione della misura all’Amministrazione regionale nonché la gestione di eventuali contenziosi;

EVIDENZIATO che:

- l’affidamento *in house* consente a Regione Liguria un controllo rafforzato sui servizi rispetto a quello realizzabile su un soggetto terzo unicamente vincolato a un rapporto negoziale discendente da una procedura aperta di individuazione dell’affidatario;
- la ragione del mancato ricorso al mercato, ferma restando la necessaria valutazione della congruità economica dell’offerta di FI.L.S.E., risiede anche nella complessità di reperire sul mercato un analogo soggetto che espleti nella sua interezza l’attività di gestione di fondi pubblici e che tale attività si inquadra nelle più ampie previsioni che Regione stessa ha sancito nella sopra citata legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48;

SOTTOLINEATO, infatti, che l’attività di supporto richiesta attiene alle finalità istituzionali e rientra nei compiti statutari della Società suddetta;

POSTO che il coinvolgimento di FI.L.S.E. mira, inoltre, a favorire:

- una corretta gestione economica dei fondi;
- un controllo continuo dei flussi finanziari;
- il monitoraggio in tempo reale della spesa, per la verifica quali-quantitativa dei risultati;
- la puntualità e la tempestività delle erogazioni ai destinatari delle misure;

CONSIDERATI, inoltre, i positivi risultati in termini di semplificazione delle procedure conseguiti da FI.L.SE. nella gestione delle misure citate in precedenza;

ATTESO che:

- l’Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego di Regione Liguria ha richiesto a FI.L.S.E. con nota prot-2026-0495212 del 5 ottobre 2026 la presentazione di una proposta tecnico - economica per le attività già sopra specificate, corredata da preventivo di spesa;
- FI.L.S.E., con nota prot-2026-0511970 del 14 ottobre 2026 ha presentato la proposta che definisce le attività previste e i tempi di realizzazione, i destinatari, gli obiettivi e

risultati attesi, i prodotti previsti, la metodologia di lavoro, il gruppo di lavoro e le risorse umane impiegate, il preventivo finanziario, in ottemperanza alle già citate Modalità operative del PR FSE+ 2021-2027;

TENUTO CONTO che:

- FI.L.S.E. è dotata di un'infrastruttura informatica idonea alla ricezione, istruttoria e gestione delle domande di agevolazione economica in argomento ed in grado di colloquiare con il sistema di monitoraggio Open Golfo in uso all'Autorità di Gestione Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- in quanto società *in house*, FI.L.S.E. è dotata degli strumenti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento dei dati personali sia effettuato con modalità che soddisfino i requisiti del Reg UE 679/2016 (G.D.P.R.), le istruzioni regionali e garantiscano la tutela dei diritti dell'interessato;

VALUTATI:

- i benefici per la collettività derivanti dalla forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche;
- la garanzia da parte di FI.L.S.E. del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, antimafia, anticorruzione, trasparenza, producendo un valore aggiunto rispetto alla sola economicità intesa quale mero contenimento dei costi;
- la presenza di un gruppo di lavoro altamente qualificato coinvolto nel processo di erogazione del servizio che nel corso degli anni ha acquisito un considerevole *know how* nella gestione della misura dei Bonus assunzionali;

RILEVATO quindi che la proposta progettuale presentata da FI.L.S.E. per la gestione delle attività in parola risulta conveniente in quanto consente un risparmio di risorse ed un più efficace servizio sia dal punto di vista del committente sia dal punto di vista dei destinatari delle agevolazioni rispetto ad un eventuale affidamento sul mercato;

EVIDENZIATO che i costi diretti per le attività rese dal personale di FI.L.S.E., dettagliate all'interno della sopraccitata proposta progettuale, sono inferiori al 3% della dotazione finanziaria complessiva dell'emanando Avviso;

RITENUTA pertanto congrua la proposta progettuale di FI.L.S.E., come maggiormente dettagliato all'interno del verbale di valutazione di coerenza e congruità dei costi agli atti dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, in quanto:

- coerente con le funzioni attribuite dall'Amministrazione all'Organismo, anche in funzione delle competenze e dell'esperienza necessarie;
- coerente con gli obiettivi generali e specifici della programmazione comunitaria, nazionale e regionale;
- congrua dal punto di vista tecnico-economico;

CONSIDERATO che, sulla base della proposta di progetto, il corrispettivo da corrispondere a FI.L.S.E. per la realizzazione delle attività di concessione ed erogazione dei Bonus assunzionali nonché per le altre attività connesse e meglio dettagliate nella proposta approvata è pari a complessivi euro 66.492,92 (IVA inclusa);

RILEVATO che, per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e FI.L.S.E., risulta necessario provvedere all'approvazione di un apposito atto convenzionale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 2);

RITENUTO OPPORTUNO dare mandato al dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego alla sottoscrizione della suddetta Convenzione secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali e di natura tecnica che si rendessero necessarie;

DATO ATTO che con prot. 2026-0528936 del 26 ottobre 2026 è stata inviata all'Unità Organizzativa Stazione Unica Appaltante Regionale, competente in materia di gare e contratti, la comunicazione di inizio procedura di affidamento di incarico *in house*;

RITENUTO NECESSARIO impegnare a favore di FI.L.S.E. S.p.A. – via Peschiera 16, 16122 Genova – C.F. 00616030102, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse necessarie per il pagamento dei Bonus Assunzionali per un importo complessivo pari a euro 1.306.307,79 sul capitolo del bilancio di previsione 2026-2028, Missione 15 programma 15.003, U0000004657 "TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SULLE SOMME GIA' EROGATE E NON UTILIZZATE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (R)" con imputazione all'esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026);

RITENUTO altresì NECESSARIO impegnare a favore di FI.L.S.E. S.p.A - Via Peschiera 16- Genova (C.F. 00616030102), ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma complessiva di euro 66.492,92 (IVA inclusa), a titolo di corrispettivo per l'attuazione della misura in argomento sul capitolo U0000004599 "PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A VALERE SULLE SOMME GIÃ EROGATE E NON UTILIZZATE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (R)" del bilancio regionale 2026-2028, Missione 15 programma 15.003, con imputazione all' esercizio 2026 e secondo le esigibilità di cui al sotto riportato piano finanziario:

anno	capitolo	importo (euro)	esigibilità
2026	U0000004599	19.947,88	31/12/2026
2026	U0000004599	39.895,75	31/12/2027
2026	U0000004599	6.649,29	31/12/2028
	TOTALE	66.492,92	

DATO ATTO che le risorse afferenti al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità pari ad euro 1.372.800,71, trovano copertura sull'accertamento n. 7267/2022 assunto sul capitolo di entrata E0000002655 "RECUPERO DI SOMME GIÀ EROGATE E NON UTILIZZATE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI";

RITENUTO, inoltre, di individuare FI.L.S.E. quale Responsabile del trattamento dei dati personali incaricando l'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego a procedere successivamente alla formalizzazione della nomina e delle relative istruzioni per il già menzionato trattamento da parte di tale ente;

RITENUTO di:

pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

di autorizzare l'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego a dare diffusione alla presente deliberazione e ai relativi allegati nella pagina dedicata al Piano Triennale disabili del sito regionale, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti);

dare mandato al dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego di approvare, con decreto dirigenziale, eventuali modificazioni ed integrazioni all'Avviso pubblico per l'erogazione dei Bonus Assunzionali e allo schema di convenzione che non comportino variazioni sostanziali al testo approvato;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che Regione possa effettuare controlli e richiedere ogni documentazione concernente l'attuazione del progetto in argomento;

VISTE:

la legge regionale 3 febbraio 2025, n. 1 (Interventi di adeguamento dell'ordinamento regionale), in particolare l'art. 3 che modifica l'art. 4, comma 5, della l.r. 4/2022 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria);

la deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2023 n. 1166, recante gli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici della Giunta regionale;

la deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2025, n. 27 (Indirizzi per la razionalizzazione e la semplificazione delle competenze degli organi e degli uffici della Giunta regionale);

la deliberazione della Giunta regionale 27 agosto 2026 n.365 (Regolamento di organizzazione in materia di organizzazione degli uffici della Giunta e ripartizione delle competenze e funzionamento dell'amministrazione);

TENUTO CONTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 324/2025 è stato dato mandato al Direttore Generale di approvare i provvedimenti attuativi conseguenti all'approvazione delle linee programmatiche del Piano triennale per l'attuazione di interventi a favore delle persone con disabilità (2025-2027);

ACQUISITO IL CUP n. G31C26000540001;

ACQUISITO IL CIG n. BD9B74DB4C;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'Avviso pubblico per la presentazione di domande di incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati per l'assunzione di lavoratori con disabilità, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 1);
2. di affidare alla Società FI.L.S.E. l'attività di concessione ed erogazione dei Bonus assunzionali nonché delle altre attività connesse alla realizzazione delle azioni previste dall'Avviso Pubblico di cui al punto 1;
3. di dare atto che i costi diretti per le attività rese dal personale di FI.L.S.E., dettagliate all'interno della proposta progettuale, sono inferiori al 3% della dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso;

4. di approvare lo schema di Convenzione che regolamenta i rapporti tra Regione e FI.L.S.E. per la realizzazione delle attività, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 2);

5. di autorizzare la spesa complessiva pari a euro 1.372.800,71 (euro 1.306.307,79 a copertura della dotazione finanziaria ed euro 66.492,92, comprensivi di IVA, a copertura del corrispettivo da corrispondere FI.L.S.E.), a valere sul bilancio regionale di previsione 2026-2028 – Missione 15 – programma 003, che presenta la necessaria disponibilità;

6. di impegnare a favore di FI.L.S.E. S.p.A. – via Peschiera 16, 16122 Genova – C.F. 00616030102, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse necessarie per il pagamento dei Bonus Assunzionali per un importo complessivo pari a euro 1.306.307,79 sul capitolo del bilancio di previsione 2026-2028, Missione 15 programma 15.003, U0000004657 "TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SULLE SOMME GIA' EROGATE E NON UTILIZZATE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (R)" con imputazione all'esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026);

7. di impegnare a favore di FI.L.S.E. S.p.A - Via Peschiera 16- Genova (C.F. 00616030102), ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma complessiva di euro 66.492,92 (IVA inclusa), a titolo di corrispettivo per l'attuazione della misura in argomento sul capitolo U0000004599 "PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A VALERE SULLE SOMME GIÃ EROGATE E NON UTILIZZATE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (R)" del bilancio regionale 2026-2028, Missione 15 programma 15.003, con imputazione all' esercizio 2026 e secondo le esigibilità di cui al sotto riportato piano finanziario:

anno	capitolo	importo (euro)	esigibilità
2026	U0000004599	19.947,88	31/12/2026
2026	U0000004599	39.895,75	31/12/2027
2026	U0000004599	6.649,29	31/12/2028
	TOTALE	66.492,92	

8. di dare atto che le risorse afferenti al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità pari ad euro 1.372.800,71, trovano copertura sull'accertamento n. 7267/2022 assunto sul capitolo di entrata E0000002655 "RECUPERO DI SOMME GIÀ EROGATE E NON UTILIZZATE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI";

9. di dare atto che alla liquidazione delle spese di cui sopra si procederà, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, secondo le modalità previste all'articolo 5 della convenzione con FI.L.S.E.;

10. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

11. di dare mandato al dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego alla sottoscrizione della suddetta Convenzione secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali e di natura tecnica che si rendessero necessarie;
12. di dare mandato al dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego di approvare, con decreto dirigenziale, eventuali modificazioni ed integrazioni all'Avviso pubblico per l'erogazione dei Bonus assunzionali e allo schema di Convenzione che non comportino variazioni sostanziali al testo approvato;
13. di autorizzare l'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego a dare diffusione alla presente deliberazione e ai relativi allegati nella pagina dedicata al Piano Triennale disabili del sito regionale, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg., ovvero ricorso amministrativo straordinario entro 120 gg. dalla pubblicazione, comunicazione o notifica dello stesso.

Allegato 1)

Regione Liguria

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

UNITÀ ORGANIZZATIVA POLITICHE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO

FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Avviso pubblico per la presentazione di domande di incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati per l'assunzione di lavoratori con disabilità

Premessa 3
1 - Riferimenti legislativi e amministrativi 3
2- Riferimenti programmatici 4
3 - Strategia e finalità dell'Avviso 5
4 - Azioni finanziabili e valore dei bonus assunzionali 5
5 - Destinatari 5
6 - Beneficiari 5
7 - Risorse disponibili 6
8 - Soggetto concedente ed erogatore 6
9 - Aiuti di Stato 7
10 - Principi orizzontali 8
11 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo 8
12 - Principi e criteri di valutazione delle domande 9
13 - Tipologie contrattuali ammesse a contributo 9
14 - Importo dei contributi (Bonus assunzionali) 10

15 - Modalità di calcolo dell'Incremento occupazionale netto 11
16 - Premialità..... 12
17 - Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione..... 12
18 - Tempi ed esiti delle istruttorie..... 12
19 - Obblighi in capo ai beneficiari del contributo 13
20 - Modalità di erogazione del contributo (Bonus assunzionali)..... 14
21 - Revoca del finanziamento..... 14
23 - Informazione e pubblicità 15
24 - Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode..... 15
25 - Clausola di salvaguardia 16
26 - Condizioni di Tutela della privacy 16
ALLEGATO 1 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... 17

Premessa

La Regione Liguria, con deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2025, n. 324, ha approvato il "Piano triennale per l'attuazione di interventi a favore delle persone con disabilità (2025-2027)", avente la finalità di favorire la loro inclusione attiva nel mercato del lavoro. Tra i vari interventi previsti dal Piano, è prevista una specifica azione rivolta alle imprese per incentivare l'assunzione delle persone con disabilità, migliorando altresì la qualità e il mantenimento dell'occupazione eventualmente già presente.

L'attuazione del suddetto intervento avviene attraverso il presente Avviso che, grazie alla disponibilità di una specifica dotazione finanziaria a valere sulle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 13 della l.68/99), intende coadiuvare il processo di inserimento lavorativo o di stabilizzazione di un congruo numero di persone con disabilità in carico ai servizi di collocamento mirato regionali, con particolare attenzione per quelle più fragili e con maggiori difficoltà occupazionali, da una parte agevolando in maniera rilevante i potenziali datori di lavoro non in obbligo (ex lege 68/99) e dall'altra sostenendo quelli in obbligo affinché assumano ulteriori unità oltre quelle già avviate o che procedano all'assunzione di persone con disabilità pari ad almeno il 67%, ovvero con disabilità psichica o intellettiva, anche se realizzata ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dalla L. 68/99.

1 Riferimenti legislativi e amministrativi

Riferimenti Comunitari

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- il Regolamento (UE) n. 3118/2024 della Commissione del 13 dicembre 2024 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis nel settore agricolo);
- il Regolamento (UE) n. 2391/2023 della Commissione del 4 ottobre 2023 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Riferimenti Nazionali

- la legge 12 marzo 1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e ss.mm.ii.;
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- il decreto legislativo 11 aprile 1998, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di dati personali) e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85;
- il decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato);
- decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160);

Riferimenti Regionali

- legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;
- la legge regionale. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2015 n.56);
- legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita);
- legge regionale 24 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028);
- regolamento regionale del 5 aprile 2012, n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2025, n. 324 (Approvazione del "Piano triennale per l'attuazione di interventi a favore delle persone con disabilità (2025-2027)" finanziato a valere sul Fondo regionale per l'Occupazione delle persone con disabilità (ex art. 14 della Legge 68/99) e sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 13 della l.68/99) per un importo complessivo pari a euro 8.387.182,00).

2 Riferimenti programmatici

L'intervento di cui al presente Avviso ricade nell'Obiettivo Strategico "O.S.1 - Favorire l'inclusione attiva delle persone con disabilita nel mercato del lavoro" del Piano Triennale per l'attuazione di interventi a favore delle persone con disabilità e nel seguente Obiettivo specifico:

Obiettivo specifico	Intervento
1.3. Aumentare la qualità e la stabilità dell'occupazione	B.1.2. Avviso pubblico per la presentazione di domande di incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati per l'assunzione e il mantenimento dell'occupazione di lavoratori con disabilità

3 Strategia e finalità dell'Avviso

Con il presente Avviso, Regione Liguria intende erogare incentivi a fondo perduto per sostenere e favorire l'occupazione e l'integrazione lavorativa di persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui all'art.8 della L.68/1999 presso gli Uffici del Collocamento Mirato liguri.

In particolare, il presente bando ha l'obiettivo di contribuire a supportare l'occupazione delle persone con disabilità e di limitarne le ricadute occupazionali.

L'intervento è finanziato tramite risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) secondo le priorità definite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 324/2025 con cui è stato approvato il Piano triennale di Regione Liguria per l'attuazione di interventi a favore delle persone con disabilità annualità 2025-2027.

4 Azioni previste

In considerazione di quanto sopra dettagliato, Regione Liguria vuole incentivare e finanziare la sottoscrizione di contratti di durata minima pari a 6 mesi, con Bonus comunque parametrati alla tipologia contrattuale. Sono beneficiari dell'intervento i datori di lavoro privati, individuati al successivo Paragrafo 6, che assumano lavoratori con disabilità ai sensi della L. 68/99, come dettagliato al successivo Paragrafo 5.

5 Destinatari

Sono destinatarie dei Bonus assunzionali le persone assunte dai soggetti beneficiari di cui al Paragrafo 6, a decorrere dalla data del 1 ottobre 2026 presso un'unità operativa ubicata in Liguria, che al momento dell'assunzione siano:

- iscritte nelle liste di cui all'art. 8 della L. 68/99 ed in carico presso il collocamento mirato dei Centri per l'Impiego di Regione Liguria, avendo sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato (PSP).
- prive di rapporti di lavoro in essere, con l'esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.

6 Beneficiari

Sono beneficiari dei Bonus assunzionali i datori di lavoro privati, che siano imprese in forma individuale o collettiva, e i professionisti, che, a decorrere dalla data del 1 ottobre 2026, assumano lavoratori con disabilità ai sensi della L. 68/99 in qualità di dipendenti presso un'unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al successivo Paragrafo 13.

Sono altresì beneficiarie dei Bonus assunzionali, alle medesime condizioni sopra dettagliate, le cooperative o loro consorzi che assumano lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori.

Per l'individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Si precisa che i beneficiari devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e delle categorie protette di cui alla L.68/99, e che l'assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dalla suddetta legge.

Costituisce un'eccezione al suddetto divieto l'assunzione di lavoratori con disabilità in possesso di una percentuale di invalidità pari ad almeno il 67%, ovvero con disabilità psichica o

intellettiva, che può essere oggetto di incentivo anche se realizzata ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dalla L. 68/99.

Se realizzata ai fini dell'assolvimento, l'assunzione deve essere preceduta dal nulla osta degli uffici competenti.

Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445:

I. avere almeno un'unità produttiva nel territorio regionale ligure;
II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;

Nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa, una cooperativa o un loro consorzio, la stessa deve risultare regolarmente iscritta presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, ad eccezione di eventuali sospensioni temporanee legate alla stagionalità.

Fermi restando i requisiti di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 9 comma 1 del Codice degli Incentivi, è precluso l'accesso ai Bonus assunzionali in caso di:

a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice;
b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del beneficiario, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
d) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia all'art. 31 del d.lgs. 150/2015 ss.mm.ii.

7 Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente Avviso è prevista una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 1.306.307,79 a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 13 della legge 68/99).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 c. 5 del d.lgs. 184/2025, all'interno del predetto stanziamento è riservata alle micro, piccole e medie imprese una quota non inferiore al 60%, di cui almeno il 25% destinato alle micro o piccole imprese o ai lavoratori autonomi.

8 Soggetto concedente ed erogatore

Il soggetto concedente ed erogatore degli incentivi è FI.L.S.E. la cui azione si inquadra prevalentemente nell'ambito della strategia economica della Regione volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale.

Con riferimento all'Avviso pubblico per la presentazione di domande di incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati per l'assunzione di lavoratori con disabilità, a seguito di valutazione di congruità svolta dall'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, come da verbale agli atti, FI.L.S.E. è risultata il soggetto idoneo ad effettuare l'attività in argomento poiché ha acquisito esperienze specifiche nelle procedure di concessione ed erogazione di Bonus assunzionali alle imprese, nell'ambito della Programmazione comunitaria, essendosi dotata di un'infrastruttura informatica atta alla ricezione e istruttoria delle domande di contributo.

Le attività affidate a FI.L.S.E. in sono precisate da specifica convenzione approvata con decreto direttoriale , n. .

9 Aiuti di Stato

I Bonus assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in regime "de minimis" di cui:

- al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come modificato, da ultimo, dal Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024;

- al Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare il limite massimo di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni.

Per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, come successivamente modificato, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare il limite massimo di euro 50.000,00 nell'arco di tre anni.

Per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura si applicano i massimali e le condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 717/2014, come successivamente modificato.

Il periodo di tre anni è valutato su base mobile, prendendo in considerazione, per ogni nuova concessione di aiuto "de minimis", l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.

Il Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 (Regolamento RNA), unitamente al Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 (Decreto MISE-DGIAI), disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), operativo dal 12 agosto 2017.

Il suddetto Regolamento, all'articolo 14, comma 6, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro.

Per gli aiuti concessi nei settori agricolo e della pesca e acquacoltura, la verifica del rispetto dei relativi massimali è effettuata attraverso i registri e gli strumenti di controllo previsti dalla normativa vigente per i rispettivi settori.

Ai fini della definizione della perimetrazione dell'impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dai registri competenti, l'impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al "de minimis" sul sistema "Bandi on line".

10 Principi orizzontali

Alle azioni ammesse a finanziamento a valere sulle risorse attribuite al presente Avviso si applicano i principi stabiliti dall'articolo 9 "Principi orizzontali" del Regolamento (UE) 2021/1060 e ripresi dagli articoli 6 "Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione" e 8 "Rispetto della Carta" del Regolamento (UE) 2021/1057.

11 Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

Possono presentare domanda di contributo, a pena inammissibilità, i beneficiari di cui al Paragrafo 6 che procedano all'assunzione di lavoratori con disabilità ai sensi della L. 68/99, previo rilascio del nullaosta da parte degli uffici competenti se previsto, presso un'unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti o all'assunzione di soci lavoratori dipendenti di cooperative e loro consorzi, a decorrere dal 1 ottobre 2026, e il cui relativo contratto non sia ancora giunto a scadenza.

Ciascun datore di lavoro deve presentare un'unica richiesta a FI.L.S.E.., corredata dalla documentazione prevista per ciascun lavoratore destinatario dell'incentivo.

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente Avviso, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate dal legale rappresentante dell'impresa con firma digitale (formato PDF.p7m.) o con Carta Nazionale dei Servizi - CNS (formato PDF.p7m) in corso di validità ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere presentate con le modalità sopra indicate nel periodo compreso **tra il giorno 30/11/2026 e il giorno 31/12/2027**, fatta salva la possibilità da parte di FI.L.S.E. di chiudere anticipatamente lo sportello laddove le domande pervenute superino la dotazione finanziaria stanziata.

La procedura informatica sarà disponibile **nella modalità off-line a far data dal 23/11/2026**.

In caso di esaurimento dei fondi in data antecedente al 31 dicembre 2027 ne verrà data informazione tempestiva sul sito di Regione Liguria e di FI.L.S.E.

In caso di disponibilità di risorse residue alla data del 31 dicembre 2027, Regione Liguria si riserva, con provvedimento del dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, di prorogare la scadenza dell'Avviso oltre il termine originariamente fissato.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi On Line e, quando necessario, tramite la posta elettronica certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda.

12 Principi e criteri di valutazione delle domande

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura sportello. Le domande presentate nei termini vengono ordinate, per l'esame istruttorio, sulla base dell'ordine cronologico della data e ora di presentazione delle domande.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 e del relativo regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n.2 e della legge n. 241/90. Per informazioni più specifiche, si rinvia al successivo Paragrafo 18.

Gli ordinamenti vengono pubblicati sul sito istituzionale di FI.L.S.E. nella sezione dedicata al Bando. La pubblicazione assume valore di notifica nei confronti dei beneficiari.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale deve risultare attiva alla data di presentazione della domanda di incentivo.

13 Tipologie contrattuali ammesse a contributo

Le tipologie contrattuali ammesse ai Bonus nella misura indicata al successivo Paragrafo 14 sono le seguenti:

a) contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 ottobre 2026 e, se part time, che prevedano un impegno orario pari o superiore al 50% delle ore contrattuali previste dal CCNL applicato, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 15;
b) contratti di lavoro subordinati a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 1 ottobre 2026, durata pari o superiore a 6 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario pari o superiorità al 50% delle ore contrattuali previste dal CCNL applicato.

Nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a decorrere dal 1 ottobre 2026, sia prorogato, fermo restando gli altri requisiti di cui sopra, l'incentivo sarà riconosciuto purché il contratto complessivamente abbia durata pari o superiore a sei mesi.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a decorrere dal 1 ottobre 2026, e fermo restando gli altri requisiti di cui sopra, l'incentivo potrà essere riconosciuto nella misura definita dal paragrafo 14.

Non sono ammesse agli incentivi le seguenti tipologie contrattuali:

a) contratti di apprendistato;
b) contratti di somministrazione a tempo determinato e indeterminato;
c) contratti per il lavoro domestico, ripartito o accessorio;
d) contratti di lavoro a chiamata e intermittente;
e) contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati;
f) ogni altra fattispecie contrattuale non espressamente ritenuta ammissibile dal presente Avviso, compreso il distacco.

Ai fini dell'ottenimento del *Bonus*, il contratto deve essere stato stipulato a decorrere dal 1 ottobre 2026 e deve essere ancora in essere alla data di presentazione della domanda.

L'assunzione a tempo indeterminato che avvenga come dipendente, o come socio lavoratore dipendente, deve comportare un incremento occupazionale netto come da successivo Paragrafo 15.

14 Importo dei contributi (Bonus assunzionali)

I Bonus assunzionali del presente Avviso hanno un valore variabile, sulla base della tipologia di contratto per il quale si richiede l'incentivo:

Tabella A

Tipologia contrattuale di occupazione	Importo base
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata ≥ 6 mesi < 12 mesi.	€ 4.500
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata ≥ 12 mesi.	€ 9.000
c) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.	€ 12.000

In caso di proroga di un contratto a tempo determinato o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato già oggetto di incentivo, per gli stessi può essere riconosciuta una maggiorazione come di seguito articolato:

Tabella B

Tipo di contratto	Durata iniziale del contratto	Incentivo già riconosciuto	Proroga o trasformazione del contratto	Maggiorazione applicabile all'incentivo già riconosciuto
Contratto a tempo determinato	≥ 6 mesi < 12 mesi	€ 4.500,00	≥ 12 mesi	€ 4.500,00

	≥ 6 mesi < 12 mesi	€ 4.500,00	Trasformazione a tempo indeterminato	€ 7.500,00
	≥ 12 mesi	€ 9.000,00		€ 3.000,00

La domanda di erogazione dei Bonus assunzionali potrà essere presentata anche a seguito di proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro inizialmente di durata inferiore alla durata minima prevista dall'Avviso purché il primo contratto sia stato stipulato a decorrere dal 1 ottobre 2026.

Nel caso di interruzione temporale tra il sopraccitato primo contratto e la successiva proroga o trasformazione a tempo indeterminato l'incentivo non sarà riconosciuto.

In caso di lavoro a tempo parziale (pari o superiore al 50% delle ore contrattuali previste dal CCNL applicato), l'importo è ridotto per la percentuale rapportata all'orario a tempo pieno, come da CCNL di riferimento, anche in caso di variazione delle ore nell'arco della durata del contratto.

15 Modalità di calcolo dell'Incremento occupazionale netto

L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza fra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato occupati nell'impresa alla data dell'ultima/e assunzione/i oggetto della richiesta di Bonus assunzionale (tenendo quindi conto della/e nuova/e assunzione/i) ed il numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato risultante dalla media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell'anno precedente alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus assunzionale.

Per il calcolo dell'incremento, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

La formula che determina l'incremento occupazionale netto fa riferimento alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii, ed è articolata come segue:

Numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato alla data dell'ultima assunzione oggetto della richiesta di Bonus assunzionale, comprensivo delle nuove assunzioni per le quali si richiede l'incentivo – Media numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato nei 12 mesi precedenti alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus assunzionale > 0

Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Analogamente ai fini della modalità di calcolo dell'incremento occupazionale netto, non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi del medesimo articolo.

Si precisa, sul punto, che l'agevolazione in argomento, e comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'eta;

- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

16 Premialità

L'importo del Bonus assunzionale, calcolato come previsto al paragrafo 14 riferito al singolo lavoratore, è incrementato del 30% qualora il datore di lavoro provveda all'assunzione di un lavoratore con disabilità in possesso di una percentuale di invalidità pari ad almeno il 67%, ovvero con disabilità psichica o intellettiva, a condizione che l'assunzione non sia utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dalla L. 68/99.

L'importo del Bonus assunzionale, calcolato come previsto al paragrafo 14, è incrementato del 15% laddove l'impresa sia in possesso del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

17 Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione

I Bonus assunzionali previsti dal presente Avviso sono cumulabili, ove non esplicitamente vietato, con altri incentivi previsti dai dispositivi nazionali vigenti in materia aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari.

I Bonus assunzionali previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con altri incentivi all'assunzione oggetto di programmazione della Regione Liguria, ivi compresi quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea.

In sede di presentazione della domanda di contributo, l'azienda deve dichiarare:

- di non aver fruito di incentivi previsti dai dispositivi nazionali vigenti in materia, aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari, espressamente incompatibili con altre forme di incentivo;
- di non aver fruito di incentivi oggetto di programmazione della Regione Liguria, ivi compresi quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea.

18 Tempi ed esiti delle istruttorie

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità delle domande di incentivo.

Qualora, nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze di accesso al Bonus, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già dallo stesso prodotta, il soggetto concedente provvede a richiederli mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento delle integrazioni o dei chiarimenti di cui al primo periodo. In caso di mancata risposta del beneficiario entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti.

Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarità che rendono incerta l'identità del beneficiario e quelle relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria e la cui produzione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza. Non è, altresì, sanabile ed è causa di inammissibilità della domanda, la presentazione delle istanze attraverso modalità difformi da quelle previste dall'Avviso.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge

56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente nella comunicazione saranno evidenziati i bonus concessi ed eventualmente quelli non ammessi, con la determinazione del totale dei bonus concessi.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

19 Obblighi in capo ai beneficiari del contributo

È fatto obbligo alle imprese beneficiarie di:

a) rispettare i termini e le modalità previste dall'Avviso;

b) fornire le informazioni e le integrazioni documentali eventualmente richieste nei tempi indicati;

c) accettare, sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche ed i controlli effettuati dai competenti Organi statali e regionale finalizzati ad accertare la regolarità delle dichiarazioni rilasciate e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate;

d) comunicare, anche su richiesta, ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al destinatario del contributo concesso;

e) trasmettere tempestivamente l'eventuale rinuncia al Bonus all'indirizzo PEC di FI.L.S.E.: fse.filse@legalmail.it;

f) dare riscontro alle richieste di integrazioni e chiarimenti necessari ai fini del controllo nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione

g) utilizzare, per assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni, un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'accreditamento del contributo concesso;

h) avere il contratto ancora attivo al momento in cui si presenta l'istanza per l'ottenimento del Bonus, a pena inammissibilità del bonus relativo al contratto;

i) osservare le disposizioni normative relative alle comunicazioni obbligatorie;

j) caricare in sede di presentazione della domanda, il modello UNILAV riferito all'assunzione oggetto di domanda di incentivo;

k) mantenere gli ulteriori requisiti di cui al Paragrafo 6 fino al momento della richiesta di erogazione del Bonus Assunzionale;

l) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;

m) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale di cui al paragrafo 14 tabella A) lettera a) la posizione occupazionale creata per l'intera durata prevista dal contratto incentivato;

n) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale, di cui al paragrafo 14 tabella A) lettera b) la posizione occupazionale creata per almeno dodici mesi;

o) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale di cui al paragrafo 14 tabella A) lettera c) la posizione occupazionale creata per almeno diciotto mesi;

p) presentare domanda di erogazione entro 3 mesi dalla decorrenza dei mesi minimi di contratto previsti al successivo Paragrafo 20 o, comunque, non oltre 3 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione qualora la concessione del bonus fosse successiva alla scadenza del contratto agevolato, a pena di revoca dell'agevolazione concessa;

q) produrre in sede di presentazione di domanda di erogazione, il contratto assicurativo a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile,.

20 Modalità di erogazione del contributo (Bonus assunzionali)

I Bonus Assunzionali sono erogati da parte di FI.L.S.E., effettuate le opportune verifiche, in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in regime "de minimis" su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'erogazione del contributo concesso.

I beneficiari di cui al Paragrafo 6 che hanno ottenuto il bonus per l'assunzione di un solo lavoratore possono presentare la richiesta di erogazione a FI.L.S.E. decorsi i termini di durata del contratto a tempo determinato o nel caso di contratto a tempo indeterminato decorsi 12 mesi.

I beneficiari di cui al Paragrafo 6 che hanno ottenuto il bonus per l'assunzione di più lavoratori in una domanda, possono presentare un'unica richiesta di erogazione decorsi tutti i termini di durata dei contratti a tempo determinato e, nel caso di contratti a tempo indeterminato decorsi 12 mesi.

In caso di scioglimento anticipato di contratto a tempo determinato o indeterminato verrà riconosciuto il Bonus solo se la durata effettiva dello stesso rientra in una delle tipologie contrattuali previste dall'Avviso. In caso di risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo il Bonus verrà riconosciuto integralmente.

21 Revoca del finanziamento

I Bonus Assunzionali possono essere oggetto di revoca totale o parziale, nei casi in cui:

a) il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui al precedente Paragrafo 19, nonché quanto previsto dal presente Avviso;

b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;

c) il beneficiario abbia rinunciato all'intervento;

d) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;

e) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 9 del d.lgs. 184/2025, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera a), nel caso di DURC irregolare.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale del contributo, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato già corrisposto, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso secondo la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 30 giorni dal primo atto di impulso.

Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedimentali di cui 23 agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quanto previsto dall'art. 17, comma 7, del Codice degli incentivi.

22 Controlli

I competenti organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

FI.L.S.E. provvederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R sopracitato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art.76 dello stesso Decreto in materia di sanzioni penali.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 bis della legge n. 241/90 i competenti organi si riservano la facoltà di richiedere al beneficiario la produzione della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attività istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento.

L'erogazione degli incentivi è, in ogni caso, subordinata, ai sensi dell'art. 15, comma 10 del Codice degli incentivi, all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 18, comma 4 del Codice medesimo, nello specifico la verifica di cui all'art. 48 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.

.

23 Informazione e pubblicità

I beneficiari dell'Avviso sono informati che l'iniziativa è finanziata dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 13 della l.68/99). Il presente Avviso sarà pubblicato nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale del sito regionale e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa www.filse.it, nei quali sarà pubblicato altresì l'esito della valutazione delle domande.

Il presente Avviso sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa www.filse.it – sezione bandi online.

Nella domanda di contributo di cui al presente Avviso e nella eventuale richiesta di erogazione sono riportati i loghi delle istituzioni finanziatrici collocati nella parte superiore della pagina nell'ordine da sinistra verso destra Repubblica Italiana e Regione Liguria.

24 Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Regolamento (UE) 2021/1057, Regione Liguria e FI.L.S.E. si impegnano, nell'attuazione del presente Avviso, a

garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziate, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.

FI.L.S.E. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società Trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n.33/2013.

25 Clausola di salvaguardia

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Liguria che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

La Regione Liguria, nel periodo di realizzazione di quanto previsto dall'Avviso, a fronte del monitoraggio degli interventi e/o del manifestarsi di nuove esigenze, potrà apportare le modifiche che riterrà più opportune per il migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In caso di mancata concessione dei Bonus assunzionali, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.

26 Condizioni di Tutela della privacy

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. cosi come modificato con D.Lgs. 101/2018, i beneficiari sono tenuti al rispetto delle condizioni di tutela della privacy. A tal fine si rimanda informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Avviso "Allegato A".

ALLEGATO A - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione – con d.G.r. n. 12 del 17/01/2023 – ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. Del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it – tel: 010 54851.

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali è individuato, mediante apposita Convenzione sottoscritta con Regione Liguria, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, nella Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione e FI.L.S.E.. S.p.A. si impegnano a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato, ai sensi d.g.r. 154 del 26/02/2019.

I dati personali sono raccolti e successivamente trattati in applicazione dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 lettere a) ed e) e del D.Lgs. 196/2003 art. 2, ossia per una o più specifiche finalità previo consenso al trattamento dei propri dati personali. La relativa base giuridica (ovvero la norma di legge - nazionale o comunitaria - o di regolamento che consente il trattamento dei suoi dati), è formata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dalla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. **Dati Personali**

Il trattamento dei dati personali, fra cui i dati anagrafici, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività per le seguenti finalità: ricezione, istruttoria, gestione delle domande di concessione dei bonus occupazionali nel settore turistico a valere sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa. Nel caso di ammissione all'intervento, i soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della Regione Liguria a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII del Regolamento (UE)

n. 1303/2013.

Regione e FI.L.S.E.., inoltre, si impegnano ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E.. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

- informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura medesima; tali dati saranno utilizzati per l'invio di comunicazioni attinenti all'intervento in oggetto e per l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell'intervento stesso; pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personal siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento UE 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)*"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili quali Soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente;

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

6. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione e FI.L.S.E.. S.p.A., l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; lavoro@regione.liguria.it ;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino

manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)

Allegato 2)

REGIONE LIGURIA

CONVENZIONE

CIG n. BD9B74DB4C **CUP n. G31C26000540001**

Tra

la Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata Regione, rappresentata dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, dott. Giovanni Daniele, domiciliato per la carica in Genova, via Fieschi 17, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2024, n. 986

e

la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata FI.L.S.E., rappresentata dal dott. Ugo Ballerini, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Genova, via Peschiera 16, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____, che, nel contesto del presente atto, verrà semplicemente menzionato come "FI.L.S.E."

PREMESSO CHE

- con il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 è stato approvato il Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;
- con il decreto del dirigente 04 dicembre 2024, n. 8029 sono state approvate le Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR FSE+ 2021-2027;
- con il decreto del dirigente 05 dicembre 2024, n. 8057 è stato approvato il Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal PR FSE+ 2021-2027;
- la Regione Liguria intende coadiuvare il processo di inserimento lavorativo e di stabilizzazione di un congruo numero di persone con disabilità in carico ai servizi di collocamento mirato regionali, con particolare attenzione per quelle più fragili e con maggiori difficoltà occupazionali, attraverso l'erogazione di bonus assunzionali in favore

delle imprese assumano lavoratori disabili ai sensi della L. 68/99 con contratti di durata pari o superiori a 6 mesi;

- con deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2025, n. 324 è stato approvato il "Piano triennale per l'attuazione di interventi a favore delle persone con disabilità (2025-2027)" finanziato a valere sul Fondo regionale per l'Occupazione delle persone con disabilità (ex art. 14 della Legge 68/99) e sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 13 della l.68/99), che tra le proprie azioni prevede l'emanazione di un Avviso pubblico per la presentazione di domande di incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati per l'assunzione e il mantenimento dell'occupazione di lavoratori con disabilità;

- mediante l'emanazione dell'Avviso pubblico in argomento si intende incentivare principalmente l'assunzione di lavoratori disabili ai sensi della L. 68/99, assunti oltre gli obblighi di legge;

- limitatamente ai lavoratori con disabilità in possesso di una percentuale di invalidità pari ad almeno il 67%, ovvero con disabilità psichica o intellettiva, in quanto soggetti particolarmente fragili, si intende incentivare l'assunzione anche se utile all'assolvimento degli obblighi previsti dalla L. 68/99, al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;

- è necessario affidare ad un Soggetto in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per l'attuazione dell'intervento per la parte relativa alla concessione ed erogazione dei sopraccitati Bonus assunzionali;

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) ed in particolare:
  a) l'articolo 7 comma 1 che introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa prevedendo che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi;
  b) l'articolo 7 comma 2 che prevede che le stazioni appaltanti possano affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 mediante provvedimento motivato in cui diano conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;
  c) l'articolo 3 lettera e) dell'allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 che definisce come «affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/ UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;

- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e ss.mm.ii. (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni);
- la legge regionale 24 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028);
- il regolamento regionale del 5 aprile 2012 n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2017, n. 1008 (Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house - Indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del d. lgs. 50/2016 e del d. lgs. 175/2016);
- la deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2008, n. 886 (Disposizioni in merito all'art. 192, comma 2, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. recante codice dei contratti pubblici) con la quale si dispone, al fine di tutelare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, che, nelle more dell'espletamento dell'incarico di effettuare un benchmarking dei costi e della qualità dei servizi che Regione Liguria affida alle proprie società in house, le Strutture regionali competenti per materia continuino a dar corso agli affidamenti in house in un'ottica di continuità dell'azione amministrativa a tutela degli interessi generali del territorio;

CONSIDERATO CHE

- la Regione si avvale di FI.L.S.E., nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell'interesse pubblico regionale, secondo il modello "*in house providing*", con le modalità stabilite dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 e dalla Convenzione alla stessa allegata, relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali Regione Liguria esercita "il controllo analogo" a quello svolto sui propri servizi sulla FI.L.S.E.;

- FI.L.S.E. ha gestito positivamente ha gestito positivamente le nove edizioni dell'Avviso per l'erogazione dei bonus assunzionali nel settore turismo, e la singola edizione dell'Avviso per l'erogazione dei bonus assunzionali nei settori del commercio e dell'artigianato, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato a gestire la complessa procedura di concessione, erogazione dei Bonus, rendicontazione della misura all'Amministrazione regionale nonché la gestione di eventuali contenziosi;;

- l'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego di Regione Liguria ha richiesto a FI.L.S.E., con nota prot. 2026-0495212 del 5 ottobre 2026 la presentazione di una proposta tecnico - economica per le attività già sopra specificate, corredata da preventivo di risorse impegnate e preventivo di dettaglio;

- FI.L.S.E., con nota prot. 2026-0511970 del 14 ottobre 2026 ha presentato la proposta che definisce le attività previste e i tempi di realizzazione, i destinatari, gli obiettivi e risultati attesi, i prodotti previsti, la metodologia di lavoro, il gruppo di lavoro e le risorse umane impiegate, il preventivo finanziario, in ottemperanza alle già citate Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR Liguria FSE+ 2021-2027;

- Regione con apposito verbale di valutazione agli atti dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego ha valutato il suddetto progetto congruo e coerente rispetto alla finalità previste dall'Avviso;
- con decreto del direttore generale 2026, n. Regione:

  a) ha approvato la misura: "Avviso pubblico per la presentazione di domande di incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati per l'assunzione di lavoratori con disabilità";

  b) ha stabilito di affidare alla Società FI.L.S.E., l'attività di concessione ed erogazione dei Bonus assunzionali nonché delle altre attività connesse alla realizzazione delle azioni previste dall'Avviso Pubblico di cui alla lettera a);

  c) ha disposto l'impegno in favore di FI.L.S.E. di euro 66.492,92 (IVA inclusa), di cui euro 38.930,28 (IVA esclusa) a copertura dei costi di personale di FI.L.S.E. sulle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 13 della l.68/99);

  d) ha stabilito che il riconoscimento di costi diretti di FI.L.S.E., (IVA esclusa) è inferiore al 3% della dotazione complessiva stanziata per l'Avviso pubblico finalizzato all'erogazione dei Bonus assunzionali;

  f) ha autorizzato FI.L.S.E. a dare diffusione all'Avviso di cui all'Allegato 1 mediante pubblicazione del documento integrale sul proprio sito Internet;

  g) ha individuato FI.L.S.E. quale responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e ha stabilito di procedere con successivo provvedimento alla formalizzazione delle istruzioni per il trattamento dei dati in parola;

  h) ha acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) n. BD9B74DB4C;

  i) ha acquisito il CUP (Codice Unico Progetto) n. G31C26000540001.

Quanto sopra richiamato e considerato, tra le Parti suddette si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le premesse, gli atti e i documenti nelle stesse citati, costituiscono parte integrante e necessaria della presente convenzione.
2. La presente convenzione non potrà essere oggetto di cessione né di subingresso totale e/o parziale a favore di terzi diversi da FI.L.S.E.
3. Non è ammessa modifica alcuna alle pattuizioni contenute nella presente convenzione, se non per successive stipulazioni scritte, da sottoscriversi dalle parti successivamente all'adozione di analogo provvedimento da parte di Regione.

ARTICOLO 2

1. La Regione affida a FI.L.S.E., che accetta, la realizzazione delle attività di espletamento delle procedure connesse all'Avviso pubblico per la presentazione di domande di incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati per l'assunzione di lavoratori con disabilità nonché alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate, che

dovranno essere svolte secondo le modalità previste nel presente atto ed attenendosi, anche per quel che riguarda il rispetto dei tempi di realizzazione delle varie fasi, alle indicazioni ed ai contenuti del progetto esecutivo depositato in atti presso l'Amministrazione, corredato dal preventivo finanziario.

ARTICOLO 3

1. Nella realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, FI.L.S.E. si impegna a:

   - realizzare l'attività nei tempi e secondo le modalità individuate nel Progetto e fissate da Regione, pena la riduzione o revoca del corrispettivo, secondo quanto previsto nel successivo art. 6;
   - dare piena attuazione alle normative UE, nazionali e regionali per lo svolgimento dell'attività e per la modalità di rendicontazione delle spese, in particolare:
     1. attenersi per quanto compatibili alle vigenti disposizioni relative ai manuali di gestione e rendicontazione regionali;
     2. attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione, in conformità con quanto disposto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente;
     3. attenersi alle regole finanziarie ed amministrative della Regione ed in particolare a quelle contenute nelle vigenti disposizioni e nei manuali di cui al punto a) laddove applicabili;
     4. comunicare tempestivamente a Regione l'avvio ed il termine delle attività;
     5. assicurare il monitoraggio quali/quantitativo messo in atto dall'Amministrazione secondo i criteri concordati con la Regione operando a tal fine direttamente sul sistema informativo condiviso e producendo relazioni periodiche sull'avanzamento dell'attività;
   - attenersi alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato in applicazione dei pertinenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'UE;
   - utilizzare un sistema di contabilità separata o una codificazione adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
   - provvedere entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione delle attività, a presentare a Regione il rendiconto finale delle spese sostenute di cui all'art. 5 corredato di relazione sulle attività realizzate nonché sui risultati conseguiti;
   - essere disponibile ad accettare l'attività di vigilanza espletata da Regione, dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali dalle altre Autorità pubbliche a ciò preposte, ivi compresa l'attivazione di verifiche amministrativo-contabili;
   - accettare le modalità e gli strumenti di direzione stabiliti da Regione;
   - trattare i dati personali secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679;
   - essere disponibile ad accettare l'attività espletata dal valutatore esterno individuato da Regione, fornendo la documentazione che dovesse rendersi necessaria.

ARTICOLO 4

1. La Regione affida a FI.L.S.E. la gestione di una dotazione finanziaria per la concessione ed erogazione dei Bonus Assunzionali (Dotazione Finanziaria del Fondo) pari ad euro 1.306.307,79.
2. La Regione provvederà a trasferire a FI.L.S.E. le suddette risorse con le modalità indicate all'articolo 5 comma 1.
3. FI.L.S.E. potrà utilizzare le risorse finanziarie assegnate esclusivamente per i fini inerenti la realizzazione della presente Convenzione. Per le attività di direzione, coordinamento,

gestione, controllo, rendicontazione e monitoraggio relative all'attuazione dell'Avviso pubblico (la "**Gestione del Fondo**") l'Amministrazione riconosce a FI.L.S.E., a titolo di corrispettivo euro 66.492,92 (IVA inclusa) sulle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 13 della l.68/99). Il tutto secondo quanto indicato nel preventivo finanziario facente parte integrante del progetto depositato in atti presso Regione e formulato nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 e dalla Convenzione alla stessa allegata, nonché, per quanto applicabili, dalle Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR Liguria FSE+ 2021-2027.

4. Il preventivo finanziario ha carattere preliminare e, sulla base dell'andamento dell'attività, potrà subire scostamenti fra le diverse voci, fermo restando l'importo massimo complessivo.
5. Saranno riconosciute, se supportate da idonea documentazione giustificativa, le spese sostenute fino al termine di durata delle attività indicato nel progetto esecutivo; eventuali attività da espletare successivamente al termine di durata delle attività indicato nel progetto potranno essere oggetto di riconoscimento dei relativi importi, previa definizione di *addendum* alla presente Convenzione.
6. FI.L.S.E. si impegna ad applicare le disposizioni della legge regionale 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ARTICOLO 5

1. Regione trasferisce a FI.L.S.E. la dotazione finanziaria per complessivi euro 1.306.307,79 a seguito della sottoscrizione del presente atto e di apertura dello sportello on line (30 novembre 2026).
2. FI.L.S.E. provvederà a depositare le risorse finanziarie su un conto corrente separato dalle altre proprie attività e a gestirle con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme vincoli di alcun genere. FI.L.S.E. terrà una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio. La contabilità dovrà evidenziare distintamente l'importo delle agevolazioni erogate sulla base della dotazione disponibile.
3. L'importo di euro 66.492,92 (IVA inclusa), relativo alle attività svolte da FI.L.S.E. secondo quanto indicato nel progetto approvato, sarà erogato con le seguenti modalità:
    - un anticipo pari al 30 per cento dell'importo riconosciuto a seguito di sottoscrizione del presente atto e previa presentazione di regolare fattura;
    - acconti fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo previsto e tenuto conto dell'anticipo già erogato:
        - a seguito di presentazione di specifici S.A.S. (Stati Avanzamento Servizi – Allegato 7 delle Modalità Operative);
        - relazione di dettaglio attestante le attività svolte;
        - emissione di regolare fattura a seguito di validazione dei S.A.S. e della relazione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione;
    - il saldo per un importo non inferiore al 10 per cento:

- a presentazione del S.A.S. finale (Allegato 7 delle Modalità Operative), successivamente all'invio della domanda di rimborso finale sul sistema FPOpen Golfo relativa alle spese sostenute per la dotazione finanziaria;
- relazione finale sulle attività svolte;
- emissione di regolare fattura a seguito di validazione dei S.A.S. e della relazione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione.

4. La liquidazione delle suddette tranche del corrispettivo è subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione di idonea documentazione contabile secondo quanto disposto dalla normativa fiscale vigente e del Documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 6

1. In caso di parziale realizzazione del progetto, risultante dalla relazione delle attività realizzate e dal monitoraggio, il corrispettivo è soggetto a riduzioni di importo, pari al costo previsto delle azioni non realizzate.

2. In caso di incremento del fondo per nuove risorse disponibili, il corrispettivo di FI.L.S.E. come indicato all'articolo 4, c. 3, potrà essere eventualmente incrementato proporzionalmente previo *Addendum* alla presente convenzione.

3. La mancata o parziale ma insufficiente realizzazione del progetto, risultante dalla relazione delle attività realizzate, tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti comporta, oltre alla mancata liquidazione del saldo finale, la revoca del corrispettivo già concesso.

4. Nel caso di revoca o di riduzione del corrispettivo per i motivi indicati nei commi precedenti, FI.L.S.E. dichiara e si impegna fin da ora a non avanzare alcuna pretesa di liquidazione di somme relative ad attività non eseguite.

5. FI.L.S.E. si impegna a restituire a Regione eventuali somme ammesse a finanziamento, ma non riconosciute in sede di attività di controllo da parte dei competenti organi.

ARTICOLO 7

1. FI.L.S.E. dichiara per sé, per gli esperti ed il personale sia esso direttamente dipendente o non dipendente, comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, nonché di osservare le medesime.

2. Qualunque elaborato prodotto nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione rimane di proprietà piena ed assoluta di Regione, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla sua utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.

3. FI.L.S.E. si obbliga a non utilizzare i risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione per proprie pubblicazioni ovvero a non fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di Regione

ARTICOLO 8

1. La presente convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione sin al 31/12/2028, termine ultimo per la conclusione delle attività.

2. Eventuali proroghe alla presente convenzione possono essere disposte con specifico provvedimento dell'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 9

1. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posto a tutela dei dati personali.

2. Regione procede alla nomina di FI.L.S.E. quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679 e alla formalizzazione delle istruzioni per il predetto trattamento dati da parte di tale ente.

3. In tale contesto ciascuna Parte garantisce l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nonché di avere formato in materia di privacy i propri dipendenti e/o collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dati in parola e, più in generale, di applicare puntualmente alla propria organizzazione il Reg. Ue 679/2016 (GDPR), il D.Lgs. 196/2003 e s.m. e il D.Lgs. 101/2018 nonché ogni provvedimento emanato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività di cui alla presente Convenzione

ARTICOLO 10

1. Ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, per ogni controversia avente ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione e le eventuali domande e/o ragioni e/o pretese risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte davanti al Giudice ordinario, le parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

ARTICOLO 11

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle parti. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986.

2. A carico di FILSE restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto del presente atto.

ARTICOLO 12

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alle vigenti norme in materia.

data della firma digitale

letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per	Per
Regione Liguria	FI.L.S.E. S.p.A.
_____	_____

REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale

Direzione generale centrale Finanza, bilancio e controlli

Struttura Unità organizzativa Bilancio e ragioneria

Registrazioni contabili

Tipo Atto: Decreto del direttore generale

Identificativo Atto: 2026-AM-8133

Data: 09/11/2026

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di domande di incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati per lÃ¢Â Â assunzione di lavoratori con disabilitÃ Â in conformitÃ Â al Piano Triennale per lÃ¢Â Â attuazione di interventi a favore delle persone con disabilitÃ Â approvato con d.G.r. 324/2025 e schema di convenzione con FI.L.S.E. S.p.A. per gestione misura. Impegno di euro 1.372.800,71.

Si certifica che con atto interno numero **2499** nell'esercizio **2026** in data **13/11/2026** sono state effettuate le seguenti registrazioni:

Spese: Impegni

Anno	Numero
2026	12149

Registrazioni relative a Piani Finanziari

Spese: Impegni

Num. Piano Finanziario	Anno	Numero
2026-689	2026	12150
2026-689	2027	1087
2026-689	2028	429

Data di approvazione: 13/11/2026 19:17

Approvato da: FERRANDO Marco Erasmo

Identificativo atto:	2026-AM-8133
Area tematica:	Istruzione, Formazione, Lavoro e Ricerca > Lavoro ed Occupazione ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Cristina ZANNI Dirigente Responsabile di Giunta		-	16-11-2026 09:39
Approvazione ragioneria	Marco Erasmo FERRANDO		-	13-11-2026 19:17
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Giovanni DANIELE Dirigente Responsabile di Giunta		-	13-11-2026 10:22
Approvazione legittimità	Monica BARATTA		-	13-11-2026 08:41
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Andrea CACCIAVILLANI		-	12-11-2026 14:45

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da: CRISTINA ZANNI
Regione Liguria
Firmato il: 16-11-2026 09:39:52
Certificato valido dal 03-01-2024 al 03-01-2027